

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 304
19 dicembre 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2053/68 della Commissione, del 18 dicembre 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2054/68 della Commissione, del 18 dicembre 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	2
Regolamento (CEE) n. 2055/68 della Commissione, del 18 dicembre 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	4
Regolamento (CEE) n. 2056/68 della Commissione, del 18 dicembre 1968, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	5
Regolamento (CEE) n. 2057/68 della Commissione, del 18 dicembre 1968, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	6
Regolamento (CEE) n. 2058/68 della Commissione, del 18 dicembre 1968, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova	7
Regolamento (CEE) n. 2059/68 della Commissione, del 18 dicembre 1968, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	9
Decisione n. 2025/68/CECA della Commissione, del 12 dicembre 1968, che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (trentesima deroga)	11
Decisione n. 2026/68/CECA della Commissione, del 12 dicembre 1968, che autorizza deroghe alla raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64 relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (trentunesima deroga)	13

AVVISO AI LETTORI

La « Gazzetta ufficiale delle Comunità europee » n. L 305, del 19 dicembre 1968, contenente il « Kennedy-round », uscirà in ritardo a causa del suo eccezionale volume.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/68 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1139/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono

essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GUn. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GUn. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	51,43
10.01 B	Frumento duro	47,08
10.02	Segala	48,63
10.03	Orzo	40,44
10.04	Avena	40,41
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	40,34 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	40,34
10.07 A	Grano saraceno	8,83
10.07 B	Miglio	46,23
10.07 C	Sorgo e durra	37,25
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	66,45
11.01 B	Farine di segala	77,79
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano duro)	82,64
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	71,35

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/68 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 1140/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. I. 188 del 10. 8. 1968, pag. 22.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / t.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento se- galato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	2,35	2,35	2,35
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	2,25	2,25	2,25
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	1,50
10.07 B	Miglio	0	0,20	0,20	0,20
10.07 C	Sorgo e durra	0	0,50	0,50	2,50
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma di farina	0	0,401	0,401	0,401	0,401
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,299	0,299	0,299	0,299
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,349	0,349	0,349	0,349

REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/68 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1968
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2016/68 ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 299 del 13. 12. 1968, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. / t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	- 1,25
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	+ 2,50	+ 3,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/68 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1968
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 847/68 ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 847/68, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in

vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <i>(u.c. per 100 kg)</i>
17.03	Melassi, anche decolorati	1,00

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2058/68 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1968
che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 122/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento n. 122/67/CEE

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare u.c./kg	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :		
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :		
	I. Atti ad usi alimentari :		
	a) uova sgusciate :		
	1. essiccate	1,1250	origine : Repubblica popolare cinese
		0,7500	altre importazioni
	2. altre	0,2500	tutte importazioni
	b) giallo d'uova :		
	1. liquido	0,5000	origine : Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia e Cecoslovacchia
		0,2500	altre importazioni
	2. congelato	0,5000	origine : Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia e Cecoslovacchia
		0,2500	altre importazioni
	3. essiccato	0,7500	tutte importazioni

REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/68 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1968

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1903/68 ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2035/68 ⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25

unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono in conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁵⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁶⁾ e che sono fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1903/68 modificato sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 14. 12. 1968, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1968 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.01 H	Farina di miglio ⁽¹⁾	4,929	4,679
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio ⁽¹⁾	4,929	4,679
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio ⁽¹⁾	7,589	7,339
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ⁽¹⁾	7,589	7,339
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio ⁽¹⁾	4,929	4,679
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio ⁽¹⁾	8,757	8,257

⁽¹⁾ L'ammissione a questa voce è subordinata alla condizione che il prodotto in causa abbia un tenore in amido superiore al 45 % ed un tenore in cenere inferiore o uguale al 2 % per i prodotti a base di miglio.
Qualora l'una delle due condizioni richieste non sia soddisfatta, il prodotto in causa è classificato nella posizione 23.02 A.

DECISIONE N. 2025/68/CECA DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1968

che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(trentesima deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 99/64) ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità, in particolare l'articolo 3,

visto l'accordo del 28 novembre 1968 intervenuto fra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio sulle misure doganali da adottare per il primo semestre del 1969,

considerato che :

— i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, convengono da anni all'unanimità deroghe semestrali ai diritti doganali armonizzati dalla Comunità per l'acciaio ; a seconda della situazione, dette misure consistono sia nella temporanea riduzione o sospensione di determinati diritti doganali, sia nella concessione di contingenti d'importazione a dazi ridotti o sospesi ; gli ultimi provvedimenti doganali del genere sono stati adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 28 novembre 1968 per il primo semestre 1969 ;

— dette misure sono giustificate dal fatto che le merci in oggetto non vengono prodotte, ovvero vengono prodotte in quantità insufficienti nella Comunità ed inoltre l'importazione privilegiata di tali merci non è tale da pregiudicare le imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti ;

— tali ragioni e circostanze, che sono all'origine delle misure doganali semestrali degli Stati mem-

bri nelle attuali condizioni del mercato comune dell'acciaio, ne consentono anche l'applicazione in virtù della raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 ; la sospensione dei diritti doganali e la fissazione dei contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare gli scopi della raccomandazione n. 1-64, relativa al rafforzamento della protezione all'entrata nella Comunità ; inoltre, dette misure doganali favoriscono il mantenimento degli attuali scambi tra gli Stati membri della Comunità e i paesi terzi ;

— si tratta pertanto di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 ;

— è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle industrie del paese importatore e sia impedita la riesportazione in altri Stati membri della Comunità dei prodotti siderurgici importati, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione ;

— i governi degli Stati membri sono stati consultati sui contingenti tariffari indicati nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I governi degli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64 del 15 gennaio 1964 nella misura necessaria per applicare ai seguenti prodotti siderurgici, importati da paesi terzi, la sospensione dei diritti o la fissazione di contingenti tariffari nei limiti delle qualità e dei livelli indicati per ciascuno di detti prodotti :

Numero della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)	Diritto doganale (in %)
73.01 D I	Ghise contenenti in peso da 0,30 a 1 % di titanio e da 0,50 a 1 % incluso di vanadio	tutti	—	1
ex 73.15 A IV b)	Vergella speciale per l'industria di pneumatici (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,74 %)	Germania (R.f.) Belgio Francia Italia	1.400 4.000 3.000 4.000	0 0 0 0
ex 73.15 A IV b)	Vergella speciale per l'industria di pneumatici (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto di carbonio compreso tra 0,62 % e 0,85 %)	Belgio	1.000	0
ex 73.15 A IV b)	Vergella speciale per la fabbricazione di molle e di fili detti « corde di pianoforte » con le seguenti caratteristiche : — in acciai fini al carbonio — semplicemente laminati a caldo — di un diametro compreso tra 4,50 e 13 mm — con un contenuto : — da 0,60 a 1,05 % di carbonio — inferiore o pari a 0,05 % in zolfo e fosforo in complesso — da 0,10 a 0,25 % di silicio — inferiore o pari a 0,1 % per tutti gli altri elementi presi insieme, escluso il manganese e il cromo (La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad importare, nell'ambito del proprio contingente, vergella speciale in acciai legati, laminati unicamente a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 13 mm, per le molle di valvole, che presentano, all'analisi, le seguenti caratteristiche : a) Prodotti al cromo-vanadio : 0,40 — 0,65 % C, 0,15 — 0,30 % Si, 0,60 — 0,90 % Mn, 0,15 — 1,10 % Cr, 0,15 — 0,30 % Va, inferiore o uguale allo 0,30 % Mo, Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno b) Prodotti al cromo-silicio : 0,50 — 0,60 % C, 1,35 — 1,60 % Si, 0,60 — 0,80 % Mn, 0,55 — 0,80 % Cr, Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno.)	Germania (R.f.) Belgio Francia	6.100 500 1.200	0 0 0
ex 73.08 A	Sbozzi in rotoli per lamiera in ferro o acciaio, placcati in acciaio legato (non prevalente in peso), questo contenente in peso meno dello 0,6 % di carbonio e più del 10 % di cromo, astrazione fatta di altri elementi di lega (acciaio inossidabile) ricotti e decappati con una larghezza da 900 mm esclusi a 1.300 mm inclusi ed uno spessore fino a 6 mm	Belgio	600	0
ex 73.16 A II b)	Rotaie destinate alla rilaminazione	Francia	20.000	0
73.16 A II b)	Rotaie usate	tutti	—	6

Articolo 2

1. Gli Stati membri, ai quali sono accordati contingenti doganali ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti ad assicurare, d'intesa con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari fra i paesi terzi.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione.

Articolo 3

1. La presente decisione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*

ciale delle Comunità europee. Essa entrerà in vigore per ciascun governo per effetto della sua notificazione.

2. La presente decisione è valida fino al 30 giugno 1969.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE N. 2026/68/CECA DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1968

che autorizza deroghe alla raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64 relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(trentunesima deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64 del 15 gennaio 1964 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 99/64) ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità, in particolare l'articolo 3,

viste le decisioni dell'Alta Autorità n. 6-64 del 4 marzo 1964, n. 12-64 del 27 maggio 1964, n. 16-64 del 28 luglio 1964, n. 20-64 del 10 dicembre 1964, n. 13-65 del 1° dicembre 1965, n. 24-66 del 30 novembre 1966 e n. 33-67 del 21 dicembre 1967, che autorizzano deroghe alla raccomandazione n. 1-64 relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità — terza, ottava, nona, dodicesima, quindicesima, diciannovesima e ventiseiesima deroga — (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 24 del 10 marzo 1964, pag. 687/64, n. 86 del 2 giugno 1964, pag. 1336/64, n. 129 dell'11 agosto 1964, pag. 2163/64, n. 211 del 18 dicembre 1964, pag. 3599/64, n. 206

dell'8 dicembre 1965, pag. 3079/65, n. 277 del 7 dicembre 1966, pag. 3843/66 e n. 318 del 28 dicembre 1967, pag. 3),

viste le decisioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 9 luglio 1957 e il 10 dicembre 1964,

considerato che :

- ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 la Commissione, in casi speciali giustificati in particolare da motivi di politica commerciale o di tecnica doganale, può autorizzare deroghe ai diritti doganali previsti dalla citata raccomandazione ; tali deroghe possono assumere la forma di contingenti tariffari in virtù dei quali, per determinati prodotti siderurgici, alcuni Stati membri sono autorizzati ad applicare temporaneamente dei dazi inferiori nei limiti del contingente fissato;
- l'esistenza di situazioni speciali di politica commerciale o tecnica doganale può essere ammessa in particolare nei seguenti casi :
 - quando si tratta dell'importazione di prodotti siderurgici di determinate qualità speciali non prodotte, ovvero prodotte in quantità insufficiente nella Comunità, e questa importazione è opportuna per il regolare approvvigionamento

- mento degli utilizzatori di acciaio della Comunità, anche tenendo conto di eventuali prodotti di sostituzione ;
- quando esistono legami organici e strutturali tra fornitori nei paesi terzi e clienti nella Comunità, che hanno provocato la formazione di speciali relazioni commerciali (accordi costitutivi di legami organici tra società madre e filiali, partecipazioni finanziarie tra imprese, accordi costitutivi di comunità di interessi e altri) ;
 - quando si tratta di contratti di fornitura e di approvvigionamento a lungo termine, stipulati tra fornitori di paesi terzi e acquirenti nella Comunità ; in particolare quando tali contratti comportano un coordinamento dei programmi di investimenti ovvero quando determinate qualità di acciaio sono state sviluppate in collaborazione di produttori di paesi terzi ;
 - quando, in situazioni particolari, esistono speciali condizioni negli scambi commerciali e nelle relazioni di politica commerciale che appare opportuno prendere in considerazione, tenuto conto di tutte le circostanze da valutare ;
 - qualora anche ricorrano casi del tipo citato, i contingenti tariffari possono essere accordati soltanto nella misura in cui non vi sia da temere che essi arrechino pregiudizio agli scopi perseguiti dalla raccomandazione n. 1-64 ;
 - è necessario inoltre garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle industrie del paese importatore e sia impedita la riesportazione in altri Stati membri della Comunità dei prodotti siderurgici importati, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione ;
 - in applicazione dei principi sopra enunciati, possono essere accordate deroghe alla raccomandazione n. 1-64 anche per l'anno civile 1969 sotto forma di contingenti tariffari ; a tal fine, è possibile ritenere che per quanto attiene alla determinazione dei volumi e alla fissazione dei diritti doganali da applicarsi, le condizioni sulle quali si fondava la concessione dei contingenti per il 1968 non sono mutate ;
 - i contingenti contemplati nella presente decisione sono concessi per gli stessi Stati membri, per gli stessi volumi e per gli stessi motivi dei contingenti tariffari corrispondenti accordati per l'anno 1968 nel quadro della ventiseiesima deroga ;
 - i governi degli Stati membri sono stati consultati sui contingenti tariffari indicati nella presente decisione,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
- Articolo 1*
- In deroga all'articolo 1 della raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, agli Stati membri della Comunità indicati qui di seguito sono accordati per il 1969 i seguenti contingenti tariffari, per l'importazione di prodotti siderurgici da paesi terzi, destinati all'utilizzazione nel territorio nazionale :

Numero della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)	Diritto doganale (in %)
ex 73.08 A	Sbozzi in rotoli per lamiera (coils) di larghezza di oltre 600 mm a meno di 1,50 m	} Germania (R.f.)	307.000	5
73.08 B	Sbozzi in rotoli per lamiera (coils) di larghezza di 1,50 m e superiore			
ex 73.10 A I	Vergella per elettrodi con un contenuto di zolfo o fosforo inferiore in peso a 0,035 %, ma con un contenuto complessivo di zolfo e di fosforo inferiore a 0,05 %	Germania (R.f.)	12.000	6
ex 73.13 B IV e) 2	Lamiere di acciaio comune placcate al nickel, monel o acciaio inossidabile « colclad »	Paesi Bassi	140	6
ex 73.15 A IV b)	Barre di acciaio fino al carbonio	Germania (R.f.)	716	6
ex 73.15 A V	Nastri di acciaio fino al carbonio con scarso contenuto di fosforo e di zolfo	Germania (R.f.)	3.400	6
73.15 B I b) 2	Blumi, billette, bramme, bidoni di acciaio legato	Germania (R.f.)	4.200	4
73.15 B III b)	Larghi piatti di acciaio legato	Germania (R.f.)	306	6

Numero della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)	Diritto doganale (in %)
ex 73.15 B	Acciaio per cuscinetti a rotolamento	Germania (R.f.)	7.000	6
ex 73.15 B IV b)	Vergella e barre in acciaio inossidabile	Germania (R.f.) Paesi Bassi	1.500 300	6 6
ex 73.15 B IV b)	Vergella e barre in acciaio rapido	Germania (R.f.) Paesi Bassi	800 75	6 6
ex 73.15 B IV b)	Barre cave d'acciaio legato il cui interno è rivestito in acciaio inossidabile	Francia	700	6
ex 73.15 B IV b)	Barre per attrezzi in acciaio legato che non siano acciai rapidi, contenenti in peso : — sia : almeno lo 0,60 % C ; meno dello 0,04 % S o P, ciascuno di questi elementi essendo considerato separatamente; meno dello 0,07 % S e P considerato insieme ; al massimo il 2 % Mn ; al massimo l'1 % Si ; meno del 12 % Cr ; al massimo il 10 % W ; al massimo l'1 % V ; al massimo il 5 % Ni ; al massimo l'1 % Mo ; al massimo il 2 % Co ; — sia : al massimo il 13 % Cr ma più dell'1 % C ;	Paesi Bassi	100	6
ex 73.15 B V a)	Nastri laminati a caldo di acciaio debolmente legato, che presentano la seguente analisi : C 0,14 — 0,19 % Si 0,15 — 0,35 % Mn 1,0 — 1,3 % S 0,035 % massimo Cr 0,80 — 1,1 %	Germania (R.f.)	360	6
ex 73.15 B VI b) 1	Lamiere in acciai rapidi di qualità altamente legata (laminata a caldo)	Germania (R.f.)	180	6
ex 73.13 A I ex 73.15 B VI a) 1	Lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per chilo inferiore o pari a 0,40 watt (lamiere a grani orientati di qualità M 4)	Italia	1.000	6
73.13 A I 73.15 B VI a) 1	Lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per chilo inferiore o pari a 0,75 watt (lamiere a grani orientati)	Germania (R.f.) Paesi Bassi	2.400 2.000	6 6

Articolo 2

1. Gli Stati membri, ai quali sono accordati contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti ad assicurare, d'intesa con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari tra i paesi terzi.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici, importati nell'ambito dei contingenti tariffari, alla stato in cui si trovano al momento dell'importazione.

Articolo 3

1. La presente decisione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entrerà in vigore per effetto della sua notificazione.

2. La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1969.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1968.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo la modalità in vigore, presso gli Uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

Il prezzo d'abbonamento annuale è stato fissato a Lit. 18.750 (FB 1.500,—).

